

REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione delle calzature di cui alla nota legale 4 a) del capitolo 64, che è necessario, a tale scopo, introdurre una nota complementare nel capitolo 64 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata con l'aggiunta al capitolo 64 della nota complementare seguente:

• Nota complementare

1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come "rinforzi" tutti i prezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.